

istanza avrà avute le sue buone ragioni per non fare uso della facoltà che aveva. Ma volete forse che se la prenda questa bega o questa briga proprio il giudice d'appello? Io non lo credo. Noi nelle nostre decisioni, anche quando vogliamo avviarci sulla via dei maggiori progressi, abbiamo sempre qualche cosa che rappresenta come un freno, e mentre da una parte concediamo, dall'altra parte ci pentiamo ancora e spesso portiamo anche una specie di restrizione mentale nelle decisioni nostre.

E così in questo caso, invece di stabilire che il giudice dovrà dire i motivi per cui concede o meno la sospensiva della condanna noi lo lasciamo unicamente arbitro muto della situazione. Ora io credo ciò non convenga fare tanto più che qui non si dice mica che il giudice a seconda delle risultanze processuali (nemmeno questo si è detto!) concede o non concede, fa uso o non fa uso di questa facoltà; qui si dice soltanto *può senz'altro*, senza dire affatto dove il giudice debba attingere i criteri per usare o meno della facoltà che noi gli diamo. Ora questo va contro il principio che governa la moralità dei dibattimenti e mi pare che sappia un po' di inquisitorio, perchè io credo che vi saranno sempre i modi di informare il giudice anche, contro ciò che potrà risultare dal dibattimento e che avrà formato tema di discussione. E quando il pretore od altro giudice qualunque avrà attinte le sue convinzioni al di fuori del dibattimento, è certo che chi ne dovrà sopportar le conseguenze sarà l'imputato il quale così subirà fors'anco il peso di informazioni, di rapporti unilaterali che non ha potuto combattere. Questo è il risultato che noi otterremmo. (*Commenti*).

Per questi motivi io pregherei Commissione e Governo di vedere se non sia il caso di addivinare ad una modificazione dell'articolo, nel senso cioè di prescrivere che queste disposizioni del giudice siano informate a motivi consegnati nella sentenza.

Perchè se si persiste in questa idea di mantenere quel che si è proposto, io desidererei che quanto meno, invece di lasciare quelle parole « può ordinare » si dica che « a seconda delle risultanze del dibattimento, fa o non fa uso di questa facoltà ». Almeno saremo sicuri che la convinzione il giudice non la può attingere che dalle risultanze del dibattimento; altrimenti con questo semplice « può » può attingerle anche da elementi estranei al processo; lo che sarà a carico dell'imputato perchè le sue convinzioni potranno essere attinte da informazioni unilaterali che non sono acquisite al processo. (*Interruzioni*).

Ma può essere! Forse può far meraviglia il contrario! (*Conversazioni*).

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia.

Lo stesso può avvenire anche nelle cause di merito.

CAVAGNARI. Ma qui ci sono le risultanze processuali. Io dico: non potete attingere elementi che dalle risultanze del processo; se il giudice di prima istanza non avrà attinto le sue convinzioni dalle risultanze del processo... ma quando nelle disposizioni di legge non dite da che fonte deve attingere le sue conclusioni il giudice di prima istanza, voi lo lasciate arbitro di quella equità cervelotica che non esula sempre nel nostro raziocinio. Quando lasciate tutto nella facoltà dei giudici di prima istanza senza alcun accenno di motivazione, l'appello diventa così illusorio, e la prescrizione che abbiamo consegnato in questa legge avrà la stessa sorte di quelle che abbiamo consegnato nel codice penale a riguardo della riprensione giudiziaria.

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari, non si volga all'onorevole Lucchini: parli alla Camera.

CAVAGNARI. Per cui io vorrei raccomandarmi in questo senso all'onorevole ministro ed all'onorevole Commissione; se non vogliono esplicitamente mettere la motivazione, consentano che si inserisca almeno nell'articolo che il giudice non può raccogliere le sue convinzioni che dalle risultanze del dibattimento, in altri termini che debba pronunciare a seconda delle risultanze processuali.

PRESIDENTE. L'onorevole Grippo ha facoltà di parlare.

GRIPPO, relatore. Vi sono altri iscritti!

PRESIDENTE. L'onorevole Comandini non è presente.

GRIPPO, relatore. Può parlare l'onorevole Calissano.

PRESIDENTE. Le cede il turno? Ha facoltà di parlare l'onorevole Calissano.

CALISSANO. Le dichiarazioni fatte nell'altra seduta dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore consentono a me di ritenere che intendimento del ministro nel proporre la legge, e della Commissione nell'accettarla, secondo la formula dell'articolo 1, è che il magistrato abbia l'obbligo di esaminare se, a seconda delle risultanze della causa vi sia la convenienza, l'utilità, la giustizia di concedere o no il beneficio della esenzione della pena. Data questa esplicita dichiarazione, la quale poteva forse apparire superflua di fronte all'altra che mantiene la facoltà dell'appello, io credo non sia più il caso di insistere nelle modificazioni e nelle aggiunte che io stesso aveva proposte, trattando della stessa questione sulla quale oggi è ritornato l'amico onorevole Cavagnari. Raccomando invece all'onorevole ministro che nel preparare le disposizioni regolamentari per la esecuzione della presente legge, cioè le norme procedurali ad essa relative, voglia